

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE

Allegato 4 al Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

In vigore dal:

13/08/2019

Precedenti versioni:

Delibera C.d.A. n° 29 del 30/04/2014

Approvazione:

Delibera C.d.A. n° 103 del 13/08/2019

**- REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE-**

Sommario

| | |
|---|---|
| 4. Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e delle giurie | 3 |
| 4.1. Premessa | 3 |
| 4.2. Riferimenti legislativi | 3 |
| 4.3. Cause di inconferibilità ed incompatibilità | 3 |
| 4.4. Composizione delle Commissioni | 4 |
| 4.4.1. Composizione delle Commissioni per le selezioni | 4 |
| 4.4.2. Composizione delle giurie e commissioni di gara | 5 |
| 4.4.2.1. Giurie di gara, criterio del massimo ribasso | 5 |
| 4.4.2.2. Commissioni di gara, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa | 5 |
| 4.4.2.3. Nomina di personale esterno | 5 |
| 4.5. Atti della commissione | 6 |
| 4.6. Obblighi generali e specifici in relazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001. | 6 |
| 4.6.1. Divieti per il Presidente ed i membri della commissione (giuria) | 7 |
| 4.7. Partecipazione a Commissione alloggi | 7 |

4. Regolamento per la composizione ed il funzionamento delle commissioni e delle giurie

4.1.Premessa

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di composizione nonché le regole di funzionamento delle commissioni nominate dall'Amministrazione per:
 - lo svolgimento delle procedure di gara ai sensi del codice degli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - lo svolgimento di selezioni.
2. Tutte le tipologie di Commissioni suddette sono organi straordinari e temporanei dell'Amministrazione aggiudicatrice e non una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa, la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta Amministrazione; svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente rispetto all'Amministrazione appaltante.
3. La *Commissione giudicatrice* (come da art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per offerte economicamente più vantaggiose) e la *Giuria di gara* (offerte al massimo ribasso) è investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concretizza nella c.d. "aggiudicazione provvisoria". La funzione della Commissione e della Giuria di gara si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'Amministrazione appaltante e cioè con il provvedimento di c.d. "aggiudicazione definitiva".
4. La *Commissione per le selezioni* è investita delle specifiche funzioni di esame e valutazione dei titoli dei candidati, di svolgimento e correzione delle prove previste dal bando e stesura della graduatoria, da sottoporre ad approvazione da parte degli organi competenti.
5. Il presente regolamento, infine, definisce anche le modalità di partecipazione di personale ATER alla commissione prevista dall'art. 33 della L.R. 39/2017 e dalla Delibera del CdiA n. 24 del 23.10.2018.

4.2.Riferimenti legislativi

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ("Codice dei contratti pubblici"), art. 77 ("*Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*");
- D.Lgs. n. 39 del 2013 ("*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"), art. 3 ("*Inconfiribilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione*");
- L.R. n. 39 del 2017 "Norme in materia di edilizia residenziale pubblica".

4.3. Cause di inconfiribilità ed incompatibilità

1. La nomina a commissioni e giurie di gara è preclusa a coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione).
2. Ulteriori cause di inconfiribilità sono espressamente previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente alle gare con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**- REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE-**

3. Infine sussistono ulteriori cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico, connesse alla presenza di situazioni di conflitto di interesse (anche solo potenziale) rispetto ai partecipanti alla gara o al concorso.
4. Di conseguenza è necessario che sia resa una preliminare informativa ai Commissari (o testimoni di giuria) sui nominativi dei concorrenti al fine di consentire la valutazione della sussistenza di cause di incompatibilità o astensione che determinano l'immediata revoca dell'incarico e l'integrazione della Commissione (Giuria) con i membri nominati quali sostituti.
5. Per tutte le predette ragioni all'atto della nomina tutti i membri della commissione (Giuria), compreso il Presidente, sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione allegata al presente regolamento, resa ai sensi del DPR 445/2000. L'azienda si riserva di effettuare verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
6. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dall'Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconfirmità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni (art. 20 del D.Lgs. 39/2013).
7. L'acquisizione della dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
8. La dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità deve essere resa nel corpo del verbale di insediamento in sede di gara.

4.4. Composizione delle Commissioni

4.4.1. Composizione delle Commissioni per le selezioni

1. La Commissione è nominata con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione il quale può individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità.
2. È composta da un numero di membri, compreso il Presidente, non inferiore a tre.
3. La stessa è presieduta dal Direttore, o suo delegato, e ne fanno parte almeno due esperti (interni e/o esterni) nelle materie oggetto della selezione.
4. Le funzioni di segretario sono affidate dal Direttore a dipendenti dell'Amministrazione, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
5. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria del posto messo a concorso.
6. Gli esperti esterni sono individuati in persone estranee all'Amministrazione, scelte tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove esistenti, con i quali non siano intercorsi rapporti lavorativi o libero professionale negli ultimi 5 anni con l'amministrazione.
7. Non possono far parte delle Commissioni, né essere segretario, coloro che si trovano nelle seguenti situazioni di incompatibilità con i concorrenti: parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché coloro che nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi.
8. Non possono far parte delle Commissioni coloro che sono componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che ricoprono cariche politiche, che sono rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
9. Gli incarichi, per i membri interni e per il segretario, sono affidati senza corrispettivo.
10. Gli incarichi, per il personale esterno, sono affidati dietro corrispettivo che viene calcolato tenendo conto del criterio del valore medio di mercato (*fair value*) e sono stabilite all'interno del provvedimento di nomina.

4.4.2. Composizione delle giurie e commissioni di gara

4.4.2.1. Giurie di gara, criterio del massimo ribasso

1. La giuria di gara è nominata con apposito provvedimento del Direttore il quale può individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità.
2. Può essere nominata anche prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. La Giuria è costituita da personale interno.
4. È composta da un Presidente e da due testimoni, oltre che dall'Ufficiale Rogante o da un segretario verbalizzante.
5. I testimoni sono scelti tra dipendenti dell'Amministrazione con profilo professionale adeguato, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
6. La partecipazione alla giuria avviene senza corrispettivo.

4.4.2.2. Commissioni di gara, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Valgono le disposizioni di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. La commissione è nominata con apposito provvedimento del Direttore il quale può individuare anche uno o più sostituti in caso di necessità;
3. La commissione è costituita preferibilmente da personale interno; in alcuni casi, come indicato al successivo paragrafo 4.4.2.3, anche da personale esterno.
4. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'affidamento, oltre che dall'Ufficiale Rogante o dal segretario verbalizzante;
5. Della commissione possono fare parte dipendenti in possesso di competenze professionali adeguate alle caratteristiche dell'appalto, assicurando il rispetto della rotazione degli incarichi.
6. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
7. Gli incarichi, per i membri interni, sono affidati senza corrispettivo.
8. I commissari di gara e il Presidente possono essere selezionati tra i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - che siano competenti nel dominio tecnico/scientifico oggetto della gara;
 - che prestino la loro attività all'interno dell'ente da almeno 5 anni;
 - che non abbiano svolto o svolgeranno per lo stesso affidamento ruoli di progettazione, verifica della progettazione, di direzione dei lavori o qualsiasi incarico tecnico o amministrativo.

4.4.2.3. Nomina di personale esterno

Nei seguenti casi l'incarico di commissario e di Presidente di gara potrà essere conferito a personale esterno:

1. accertata carenza in organico di adeguate professionalità;
2. nei casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate:
 - per servizi e forniture:
 - o nel caso di interventi di particolare importanza quali interventi di elevata complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di prodotti /servizi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

**- REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE-**

- per lavori: opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno uno dei seguenti elementi:
 - utilizzo di materiali e componenti innovativi;
 - processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
 - esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
 - complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.

In ogni caso, si potrà fare ricorso alla nomina del Presidente e di un commissario esterno, nel caso di lavori di importo superiore ad 1 milione di €.

3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto e sono calcolate tenendo conto del criterio del valore medio di mercato (*fair value*) e sono stabilite all'interno del provvedimento di nomina.
4. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
5. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare in via prioritaria la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

4.5. Atti della commissione

Il Presidente convoca la prima riunione della Commissione (Giuria). Una volta insediatasi la Commissione (Giuria) accerta la regolarità della propria costituzione e che non sussistono i casi di incompatibilità (vedi par. 4).

Le Commissioni redigono, per ciascuna seduta, il processo verbale, sottoscritto dal Presidente della commissione e da tutti i membri, oltre che dall'Ufficiale Rogante o dal segretario verbalizzante.

L'esame degli atti deve essere svolta sempre alla presenza di tutti i membri della Commissione.

Il procedimento della Commissione si conclude con l'aggiudicazione provvisoria (nel caso delle gare), con la formazione degli elenchi (nel caso di formazione degli elenchi) e delle graduatorie (nel caso di concorso).

I documenti relativi, insieme a copia dei verbali, devono essere inviati al RUP che curerà gli adempimenti successivi.

4.6. Obblighi generali e specifici in relazione al Modello di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento del proprio incarico ciascun membro è tenuto ad osservare strettamente i dettami normativi (in particolare del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto attiene la correttezza delle procedure di gara), ad operarsi con correttezza, trasparenza nonché a fornire valutazioni eque nel rispetto dei requisiti del bando ed assicurare piena riservatezza per tutta la durata del procedimento.

L'Amministrazione ha adottato un Modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, integrato con le previsioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione.

Nel presente regolamento rilevano, in particolare, i reati di cui all'art. 25 del decreto rubricato *Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione* nonché tutti i restanti reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale (Libro II, Titolo II), così come modificati dalla L.190/2012.

**- REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DELLE GIURIE-**

Si ricorda che i membri delle commissioni e delle giurie di gara di appalti pubblici rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ed, in quanto tali, sono soggetti attivi dei reati sopra menzionati.

4.6.1. Divieti per il Presidente ed i membri della commissione (giuria)

È espressamente vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

È espressamente vietato adottare qualsiasi comportamento finalizzato ad assicurare un qualsiasi illecito vantaggio alla Società o al destinatario.

Sono espressamente vietati tutti quei comportamenti che possono concretizzarsi in abusi della propria qualità o dei poteri attribuiti per compiere omettere o ritardare atti del proprio ufficio ovvero per compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio, come disciplinati dai reati inseriti nell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 e, in senso più ampio, della L.190/2012.

È espressamente vietato al Presidente ed ai membri della commissione e giuria di gara accettare ogni forma di utilità da parte di soggetti direttamente o indirettamente interessati alla procedura di gara.

Tutti i membri della commissione e giuria sono tenuti ad adottare comportamenti conformi ai principi etici esposti nel Codice Etico aziendale.

Nel caso in cui nel corso della gestione delle attività descritte nel presente regolamento emergano criticità di qualsiasi natura, il soggetto destinatario ne deve dare immediata informazione all'Organismo di Vigilanza, attraverso apposita segnalazione.

4.7. Partecipazione a Commissione alloggi

La partecipazione alla Commissione alloggi, costituita ai sensi dell'art. 33 della L.R. 39/2017 e s.m.i. spetta a un dipendente dell'ATER designato dal Consiglio di Amministrazione.

Possono fare parte di tali commissioni dipendenti con provata esperienza e competenza assicurando, per quanto possibile ai fini di un efficace funzionamento, il rispetto della rotazione degli incarichi.

L'organo collegiale istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24/2018, denominato Commissione Istruttoria Domande, con compito di approfondire e validare l'istruttoria svolta dagli uffici aziendali è composta come segue:

- Direttore ATER o suo delegato;
- Rappresentante del Comune esperto in materia di ERP;
- Responsabile del Servizio Gestionale;
- Funzioni di segreteria saranno svolte dal Responsabile del Settore Commissioni.

Gli incarichi sono affidati senza corrispettivo.

Nella partecipazione a tali commissioni i soggetti designati da ATER Treviso, comunque individuati, sono in ogni caso tenuti a conformarsi ai principi generali del Codice Etico nonché a quelli del presente regolamento (in particolare art. 6).